



Corte dei Conti

N. 27/Contr./Rel-S/01

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti
a Sezioni riunite, composte dai magistrati:

Presidente:	prof. Francesco	STADERINI
Presidenti di Sezione:	dott. Tullio	LAZZARO
	prof. Manin	CARABBA
	prof. Fulvio	BALSAMO
	dott. Rosario Elio	BALDANZA
Consiglieri:	dott. Mario	GIAQUINTO
	dott. Giovanni	ROSSI
	dott. Maurizio	MELONI
	dott. Pietro	DE FRANCISCIS
	dott. Luigi	MAZZILLO
	dott. Giuseppe	COGLIANDRO
	prof. Angelo	BUSCEMA
	dott. Anna Maria	CARBONE
	dott. Carlo	CHIAPPINELLI
	dott. Simonetta	ROSA
	prof. Vincenzo	GAMBARDELLA
	dott. Giovanni	COPPOLA
	dott. Giovanni	MARROCCO
I Referendario	dott. Vincenzo	PALOMBA
Referendario	dott. Alfredo	GRASSELLI

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2000 e sui conti ad esso allegati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, del Fondo edifici di culto, presentati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata ed integrata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 dal d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279, dalla legge 25 giugno 1999, n. 208 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, regolamento recante la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

visto l'art. 4 della legge 20 dicembre 1996, n. 639;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);

vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

visto il decreto del Ministro del Tesoro 28 dicembre 1999, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2000;

visto il decreto del Ministro del Tesoro 18 ottobre 2000, con il quale sono state ripartite in capitoli le variazioni alle unità previsionali di base apportate dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000;

vista la legge 23 ottobre 2000, n. 317, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 2000;

vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1999;

uditi nella pubblica udienza del 27 giugno 2001 il relatore, Presidente di Sezione Manin CARABBA, ed il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore generale Vincenzo APICELLA;

Ritenuto in

FATTO

Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2000 è stato presentato alla Corte dei conti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto al conto del bilancio e i conti ad esso allegati il 31 maggio 2001 e quanto al conto generale del patrimonio ed i conti ad esso allegati, il 18 giugno 2001.

Con nota del 19 giugno 2001 il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ha rappresentato la necessità di apportare rettifiche ai consuntivi del ministero delle finanze, della pubblica istruzione, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali.

Non sono evidenziati nel conto gli importi delle regolazioni debitorie.

Le risultanze del rendiconto sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

	COMPETENZA	CASSA
Risparmio pubblico	(+) 42.460.072.408.319	(+) 13.051.744.339.272
Saldo netto da finanziare	(-) 31.585.334.222.081	(-) 41.890.914.434.953
Indebitamento netto	(-) 22.780.339.199.332	(-) 33.669.556.705.962
Ricorso al mercato	(-) 351.887.685.486.942	(-) 363.977.846.086.514
Avanzo primario	(+)111.539.856.697.360	(+) 97.018.332.808.069
Differenza fra entrate complessive e spese complessive	(-) 9.749.408.862.455	(-) 21.839.569.462.027

CONTO DEL PATRIMONIO

Consistenze al 31 dicembre 2000

ATTIVITA'

Attività finanziarie	602.130.816.490.458
Crediti e partecipazioni	206.173.710.578.938
Beni patrimoniali	138.297.356.390.902

Totale	946.601.883.460.298
PASSIVITA'	
Passività finanziarie	1.107.940.378.465.592
Passività patrimoniali	2.093.035.019.863.599
Totale	3.200.975.398.329.191
Eccedenza passiva al 31 dicembre 2000	2.254.373.514.868.893
Peggioramento patrimoniale per l'esercizio 2000	117.069.987.860.379

Il Pubblico Ministero, nell'intervento in udienza, ha confermato le richieste formulate nelle memorie scritte del 4 e del 22 giugno 2001 e nell'atto aggiuntivo depositato il 26 giugno 2001, circa l'approvazione del rendiconto generale nei limiti di quanto espresso negli atti sopra citati.

Considerato in

DIRITTO

Ai fini del presente giudizio la Corte ha esaminato il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2000, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio e conti ad essi allegati.

Ai sensi degli articoli 21 e 39, 1° e 2° comma, del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti n. 1214 del 1934, si è proceduto:

Per il bilancio,

- quanto all'entrata:

ai riscontri di conformità con le scritture ivi indicate, ed in particolare con i conti periodici di cui all'art. 262 del regolamento di contabilità generale dello Stato, nonché con i riassunti generali delle riscossioni e dei versamenti;

- quanto alla spesa:

a verificare la concordanza tra le spese ordinate e pagate durante l'esercizio e le scritture tenute dalla Corte, dalle amministrazioni e dai competenti uffici centrali di bilancio; ad accertare la regolarità dei decreti di accertamento dei residui passivi, nei limiti della documentazione allegata e della esistenza delle obbligazioni giuridiche che giustificano l'iscrizione delle somme nelle scritture contabili; a verificare la regolare estinzione di tutti i titoli di spesa e la corrispondenza dei dati conseguenti ai titoli estinti con quelli riportati nel conto riassuntivo annuale; ad accertare che i dati recati dai conti allegati corrispondano ai prospetti riassuntivi prodotti dagli uffici centrali di bilancio.

Per il patrimonio:

alle verifiche concernenti la gestione patrimoniale, effettuate anche su documenti forniti dall'amministrazione, allo scopo di accertare la regolare iscrizione contabile delle singole movimentazioni patrimoniali sotto il profilo della corrispondenza con la documentazione giustificativa dei dati riportati nelle scritture contabili.

Sono state pertanto verificate: l'iscrizione contabile delle singole movimentazioni patrimoniali; la corrispondenza delle variazioni iscritte nel conto patrimoniale con le relative iscrizioni nel conto del bilancio; le modalità di aggiornamento dei valori iscritti nelle partite patrimoniali; la sussistenza dei requisiti di certezza ed esigibilità per il mantenimento della iscrizione nelle partite patrimoniali; la corrispondenza tra le iscrizioni dei conferimenti patrimoniali a favore di organi non dotati di personalità giuridica dipendenti dall'amministrazione ed i dati esposti nelle relative situazioni patrimoniali; le modalità di determinazione dei valori di iscrizione dei beni immobili nonché le modalità di utilizzazione dei terreni e dei fabbricati di proprietà statale.

Per le operazioni finanziarie con riflessi patrimoniali, la Corte ha effettuato le verificazioni sui conti periodici e sui riepiloghi generali dell'entrata e, per la spesa, sulla base delle scritture tenute o controllate. Per le entrate riscosse e versate, per le somme riscosse e da versare e per quelle da riscuotere, è stata verificata, analogamente con quanto effettuato con riferimento al conto del bilancio, la corrispondenza dei dati esposti nel conto del patrimonio, con i dati contenuti nei riassunti generali, trasmessi dai competenti uffici centrali di bilancio.

La Corte rileva quanto segue:*A. - Conto del bilancio e conti ad esso allegati.*

1) Il riscontro delle risultanze concernenti le entrate è stato eseguito per tutte le poste contabili (unità previsionali di base - U.P.B. -, capitoli ed articoli), essendo disponibili, attraverso il sistema informativo RGS - Corte dei conti, tutti i conti periodici nella versione definitiva.

2) Sulla base delle verifiche di conformità - agli effetti dei commi 1 e 2 dell'art. 39 del TU delle leggi sulla Corte dei conti - gli allegati da A1 ad A11 danno conto delle discordanze tra il conto consuntivo e i conti periodici definitivi, con riguardo al conto di competenza ed al conto residui. Sui passaggi dalle scritture di base alle difformi risultanze esposte in quelle finali non sono pervenute spiegazioni da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Deve, pertanto, ritenersi che ad illustrazione delle discordanze valgano le cause di ordine generale già indicate in una nota della RGS del 1° giugno 1995 a proposito del consuntivo 1994. Tra queste cause veniva, fra l'altro, evidenziata la presenza di "dati compensati", risultanti da operazioni con cui il sistema informativo automaticamente elimina le somme rimaste da versare (e di quelle da riscuotere) con segno negativo, assumendosi che l'importo accertato sia almeno pari a quello versato. Essendo le discordanze numerose e consistenti, il ricorso a procedure di rettifica di tipo meramente presuntivo solleva seri dubbi sulla stessa complessiva attendibilità delle scritture di base, e conseguentemente sulla loro idoneità ad essere utilizzate a fini di controllo anche nel corso della gestione, ai sensi dell'art. 262 del regolamento generale di contabilità. Per tali motivi non può essere dichiarata la regolarità del conto dei residui relativi alle poste risultanti dagli allegati.

3) Sulla base delle verifiche di conformità - sempre agli effetti dei commi 1 e 2 dell'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti - negli allegati da B1 a B4 si dà conto delle minori entrate

risultanti dall'esito del confronto per titolo e per U.P.B., disaggregate per capitoli ed articoli, tra le previsioni di bilancio definitive e il totale degli importi versati, da versare e da riscuotere, con l'evidenziazione della notevole frequenza, specialmente fra le entrate non tributarie, di capitoli per memoria, o comunque privi di previsione, o anche sistematicamente sottostimati. Occorre, a tal proposito, anche quest'anno ribadire che la nota preliminare che correda il rendiconto non è sufficiente a soddisfare l'obbligo dell'Amministrazione di giustificare i risultati della gestione, posto dall'art. 13 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

4) In ordine alle risultanze dei residui, e specificamente alle somme rimaste da versare, si osserva che queste ultime si riferiscono a partite (del complessivo ammontare di 47.400 miliardi come da apposito allegato al rendiconto), collegate a residui della spesa per regolazioni contabili, con gli agenti della riscossione e con le Regioni, per i quali non è stato chiarito se ricomprendano importi che, in applicazione dell'art. 54 comma 16 della legge n. 449 del 1997, non vengono più riportati nel conto dei residui, per essere, invece, reiscritti nella competenza degli esercizi successivi. In corrispondenza della cancellazione delle pendenze passive si sarebbe, infatti, imposta anche la cancellazione delle corrispondenti partite attive. E ciò, per evitare di mantenere un'esposizione di crediti non più bilanciata, come, invece, avveniva prima dell'applicazione della predetta disposizione di legge, da quella dei debiti strettamente ad essi collegati. Per tali motivi, non ci si può pronunciare sulla regolarità delle risultanze dei residui da versare.

5) Ancora in tema di residui, con riferimento a quelli degli esercizi precedenti, il rendiconto — anche per l'esercizio 2000 — non è conforme all'art. 145 (comma quarto lett. b) del regolamento di contabilità generale, non indicando l'ammontare delle sole somme riscosse nell'esercizio, quale riportato nei riassunti generali cui il consuntivo va raffrontato, perché aggiunge ad esse anche quelle riscosse in precedenti esercizi e rimaste da versare all'inizio dell'anno. Il reale importo delle "somme riscosse" (così denominate nel consuntivo) delle entrate finali risulta, infatti, pari, nel totale, a 689.254 miliardi, con una differenza in meno di 58.223 miliardi rispetto a quello esposto (747.477 miliardi). La mancata esplicitazione nel rendiconto dell'importo dei residui riscossi al netto delle somme rimaste da versare al termine del precedente esercizio finanziario riveste per il rendiconto 2000 un particolare rilievo, in quanto l'importo dei residui riscossi risulta, per le entrate finali, addirittura inferiore all'importo delle somme rimaste da versare al termine dell'esercizio finanziario 1999 e che, evidentemente, in larga parte non sono state versate neppure nell'esercizio finanziario 2000. Nell'Allegato C1 vengono riportate le differenze relative alle singole voci di consuntivo (U.P.B., capitoli ed articoli) e nell'Allegato C2 le poste con riscossioni nette negative (e cioè con un ammontare di versamenti nel 2000 inferiore all'importo dei resti finali da versare del 1999), per le quali non si può, quindi, dar luogo a giudizio di regolarità.

6) La nota preliminare al consuntivo dell'entrata, nonostante le ripetute osservazioni della Corte, continua ad esporre le differenze fra i residui degli anni precedenti (comprensivi delle somme rimaste da riscuotere) e l'importo dei relativi versamenti, indicando il primo termine nelle cifre risultanti all'inizio dell'anno (209.066 miliardi), e non in quelle (176.595 miliardi) determinate a seguito dei successivi riaccertamenti. Le differenze così esposte hanno un significato solo aritmetico e non coincidono con gli importi dei resti complessivi di anni precedenti risultanti dal consuntivo e che scontano, invece, i riaccertamenti suddetti. Nell'Allegato D viene riportato l'elenco dei saldi dei riaccertamenti calcolati dalla Corte per i diversi centri di responsabilità interessati.

7) Non sono pervenute specifiche delucidazioni sulle ragioni delle riduzioni apportate ai resti da riscuotere e risultanti nell'Allegato 24 al rendiconto. Il tuttora modesto indice di riscossione netta dei residui lascia tuttavia ritenere che, pur risultando nell'aggregato più realistica di quella degli anni precedenti, la classificazione operata ai sensi dell'art. 268 del regolamento di contabilità generale dello Stato non può ancora essere ritenuta attendibile.

8) Il contenuto delle note preliminari di alcuni ministeri, che illustrano i risultati finali delle amministrazioni e gli scopi delle principali leggi di spesa, non è conforme a quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e dall'art. 2, comma 4 quater, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Per alcuni Ministeri non è stato presentato l'allegato relativo alle principali leggi di spesa, mentre, dove è presente, lo stesso non riporta l'analisi prevista dall'art. 13 del d. lgs. n. 279 del 1997. Il rendiconto in esame non contiene altresì l'analisi delle spese destinate alle aree depresse, nonché quelle ripartite per regioni di cui all'art. 2 comma 5, 6 e 6 bis della legge n. 468 del 1978.

9) Non sono stati allegati al conto i prospetti per spese di personale, previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 65 relativi ai Ministeri delle finanze, interno, trasporti e navigazione, sanità e per i beni e le attività culturali.

10) Per le eccedenze rispetto alle previsioni definitive di competenza, alla consistenza dei residui iniziali ed alle autorizzazioni definitive di cassa, va dichiarata la non regolarità della gestione delle unità previsionali di base e dei pertinenti capitoli di cui all'allegato F.

11) Le spese effettuate in mancanza di stanziamento in bilancio, iscritte come eccedenza, verificatesi sul capitolo 2255 del Ministero delle politiche agricole e forestali, u. p. b. 3.1.2.5 (Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario), per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui quindicennali contratti dalle cooperative agricole per lo sviluppo, per l'importo di lire 5.456.022.780, costituiscono violazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 367 del 20 aprile 1994.

12) I decreti di accertamento residui relativi ai capitoli indicati nell'appendice alla decisione non sono stati, ad oggi, vistati e registrati dalla Corte o perché i decreti stessi sono pervenuti tardivamente o non sono ancora pervenuti alla Corte, o perché oggetto di osservazione in sede istruttoria o perché non si è comunque concluso il procedimento di controllo. La tempestiva presentazione alla Corte, costituisce presupposto del controllo ex art. 3, comma 1, lettera h), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per l'esame in sede di controllo e ai fini della dimostrazione delle somme iscritte in rendiconto; pertanto la dichiarazione di regolarità non può, al momento, estendersi alle somme rimaste da pagare sui capitoli stessi e per gli importi relativi.

13) Con riferimento ai pagamenti disposti mediante ruoli di spesa fissa dai dipartimenti provinciali del tesoro, distintamente in conto competenza e in conto residui, destinati ad oneri sociali a carico dell'amministrazione e somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte al personale, si è proceduto promiscuamente mediante l'emissione di ordinativi diretti, ordini di accreditamento e ruoli di spesa fissa.

14) Con riferimento ai pagamenti disposti mediante ruoli di spesa fissa dai dipartimenti provinciali del tesoro, distintamente in conto competenza e in conto residui, si sono rilevate discordanze, per incomplete comunicazioni, tra i dati di bilancio riportati nel sistema informativo integrato RGS-CDC e le scritture finanziarie e contabili degli uffici periferici del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

15) Quanto alle regolazioni debitorie si rileva la mancata evidenziazione - in apposita sezione del rendiconto - dei relativi dati contabili. Detta circostanza introduce - nel rendiconto stesso - elementi di inadeguatezza espositiva in ordine alle risultanze dell'attività gestoria di effettiva pertinenza dell'esercizio 2000.

B. Conto del patrimonio e conti ad esso allegati.

1) Ai fini dell'accertamento dei punti di concordanza tra la gestione del bilancio e quella di tesoreria compresa nel conto generale del patrimonio, non è stato possibile verificare - per il parziale invio alla Corte delle contabilità relative ai versamenti in tesoreria - la corrispondenza dei dati esposti nei conti correnti di tesoreria e nelle poste relative ai crediti e ai debiti di tesoreria con gli atti di ordinazioni di tali operazioni. Inoltre, l'attuale prospettazione delle partite relative ai crediti ed ai debiti di tesoreria non consente l'evidenziazione dei punti di raccordo con il conto del bilancio e con il conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 2000.

2) L'esclusione dal giudizio di regolarità dei residui attivi del conto del bilancio si riflette anche sull'importo complessivo dei residui attivi iscritti nel conto del patrimonio.

3) Sono in corso accertamenti sulle variazioni intervenute nelle partecipazioni azionarie di alcune partite, di cui all'allegato I, accese in applicazione della normativa concernente la determinazione del patrimonio netto delle società derivanti dagli enti di gestione; pertanto, su tali partite non può procedersi alla connessa dichiarazione di regolarità.

4) Per la partita relativa al recupero dei crediti verso funzionari e agenti contabili dello Stato dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali derivanti da condanne della Corte, deve ripetersi quanto già rilevato per gli esercizi finanziari precedenti a partire dal 1994: per alcuni residui attivi, il competente ufficio centrale di bilancio non ha fornito elementi idonei ad accertare la concordanza tra i dati riportati nel conto del bilancio e quelli indicati nel conto del patrimonio. Non è stato, pertanto, possibile accertare la concordanza con le scritture in possesso della Corte medesima. Conseguentemente, per tale partita non può procedersi alla dichiarazione di regolarità.

5) Le rilevate discordanze dei dati concernenti la consistenza dei beni immobili, quale riportata nel conto, rispetto a quella indicata nel riepilogo generale degli inventari, non consentono di evidenziare i valori complessivi dei beni immobili dello Stato; delle relative partite non può essere, quindi, dichiarata la regolarità.

6) Per quanto riguarda le partite patrimoniali attinenti alla gestione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rilevato che le medesime sono inserite fra le partite del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle politiche agricole e forestali, va affermata, ai fini di chiarezza del rendiconto, l'esigenza di una compiuta rappresentazione contabile, anche alla luce della nuova configurazione della Presidenza ai sensi del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999.

7) Per quanto riguarda i beni dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), sono tuttora in corso le procedure previste dal d. lgs. n. 143 del 26 febbraio 1994 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 136 per l'individuazione dei beni patrimoniali da conferire all'Ente pubblico economico. Conseguentemente, nella pronuncia di regolarità viene espressamente evidenziata la

mancata iscrizione tra i beni patrimoniali dello Stato dei cespiti residuati dalle predette procedure di passaggio.

8) Non sono state completate - nonostante il decorso di numerosi esercizi finanziari - le procedure di trasferimento dei beni dall'ex Azienda FF.SS. alle Ferrovie dello Stato S.p.A., donde la mancata iscrizione tra i beni patrimoniali dello Stato dei cespiti residuati dalle procedure di passaggio; anche di tale mancata iscrizione viene dato atto nella pronuncia di regolarità.

9) Quanto alla gestione dei magazzini militari, le consistenze esposte nei riepiloghi dell'amministrazione relativamente ai beni mobili non concordano con quelle iscritte nella categoria V del conto del patrimonio.

Viste le conformi richieste del Pubblico Ministero,

P.Q.M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite:

1. dichiara regolare - sulla base delle verifiche prescritte dall'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti - in conformità delle scritture tenute dalla Corte o di quelle da essa controllate, il rendiconto generale - conto del bilancio e conti allegati - dello Stato per l'esercizio 2000, con esclusione:

a) quanto al conto consuntivo dell'Entrata, che, per i residui, non risulta conforme all'art. 145 comma 4 lett. b) del regolamento di contabilità generale dello Stato:

- dei residui attivi concernenti i capitoli menzionati negli allegati da A1 ad A11 alla presente decisione;
- delle somme riscosse in conto residui di cui agli Allegati C1 e C2;
- della classificazione dei resti da riscuotere di cui all'Allegato 24 al conto consuntivo.

b) quanto al conto consuntivo della Spesa:

delle eccedenze nei conti della competenza e dei residui o rispetto alle autorizzazioni definitive di cassa, riscontrate nella gestione delle unità previsionali di base delle seguenti amministrazioni¹:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

U.P.B.: 2.1.2.1 - Vitalizi - Capitolo: 1401;

U.P.B.: 2.1.2.3 - Pensioni di guerra - Capitoli: 1440, 1441, 1442, 1443;

U.P.B.: 3.1.4.1 - Pensioni privilegiate - Capitolo: 2873;

U.P.B.: 7.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 3400;

U.P.B.: 8.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 4804;

U.P.B.: 16.1.1.1 - Commissariati di Governo - Capitoli: 5682, 5683;

U.P.B.: 16.1.1.2 - Segretariato - Capitolo: 6364;

U.P.B.: 17.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5759;

U.P.B.: 19.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 5821;

¹ Sono evidenziati (in grassetto) i capitoli che determinano eccedenze di spesa per le pertinenti unità previsionali di base (U.P.B.).

Ministero delle finanze

- U.P.B.: 1.1.1.2 - Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni" - Capitoli: 1151, 1159;
- U.P.B.: 1.1.1.4 - Servizio controllo interno - Capitolo: 1405;
- U.P.B.: 3.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1709;
- U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 3301, 3354;
- U.P.B.: 4.1.2.1 - Vincite al lotto - Capitolo: 3514;
- U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 3651, 3824;
- U.P.B.: 6.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 5298, 5381;
- U.P.B.: 7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - Capitolo: 6102;

Ministero della giustizia

- U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1210, 1220, 1278;
- U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1502;
- U.P.B.: 4.1.2.1 - Spese di giustizia - Capitolo: 1631;
- U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1700;
- U.P.B.: 7.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 2000;

Ministero della pubblica istruzione

- U.P.B.: 2.1.1.2 - Uffici periferici - Capitolo: 1690;
- U.P.B.: 3.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 2080, 2081, 2083, 2086, 2091;
- U.P.B.: 4.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 2403, 2406, 2407, 2410, 2413;
- U.P.B.: 5.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 2781, 2786, 2787, 2790, 2793;
- U.P.B.: 6.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 3100, 3104, 3105, 3107, 3110;
- U.P.B.: 7.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 3400, 3404, 3405, 3407, 3410;
- U.P.B.: 10.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 4100, 4102, 4103, 4105;
- U.P.B.: 11.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 4400, 4401, 4402, 4406, 4407, 4409, 4412;

Ministero dell'interno

- U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1181, 1245, 1256;
- U.P.B.: 4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - Capitoli: 1801, 1808;
- U.P.B.: 7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - Capitolo: 2614;

Ministero dei lavori pubblici

- U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1401;
- U.P.B.: 3.1.2.2 - Altri interessi - Capitolo: 2322;
- U.P.B.: 4.1.2.3 - Altri interessi - Capitoli: 2725, 2727;
- U.P.B.: 6.1.3.2 - Altri interessi - Capitoli: 3776, 3780;
- U.P.B.: 6.2.1.5 - Edilizia scolastica - Capitolo: 8436;
- U.P.B.: 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici - Capitolo: 8591;
- U.P.B.: 7.1.2.2 - Altri interessi - Capitolo: 4202;

Ministero dei trasporti e della navigazione

- U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1077, 1169;
- U.P.B.: 2.1.2.1 - Trasporti in gestione diretta e in concessione - Capitolo: 1216;
- U.P.B.: 3.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1321;
- U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1428;
- U.P.B.: 4.2.1.2 - Imprese navalmecaniche e armatoriali - Capitoli: 7205, 7208, 7214;
- U.P.B.: 10.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - Capitoli: 2220, 2230, 2250, 2274;

Ministero delle comunicazioni

U.P.B.: 3.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1830;

Ministero della difesa

U.P.B.: 10.2.1.2 - Attrezzature ed impianti - Capitolo: 7126;

U.P.B.: 24.1.3.2 - Pensioni provvisorie - Capitolo: 3422;

U.P.B.: 25.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - Capitolo: 3342;

U.P.B.: 27.1.1.2 - Magistratura militare - Capitolo: 3970;

Ministero delle politiche agricole e forestali

U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1332;

U.P.B.: 3.1.2.5 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - Capitoli: 2255, 2262;

U.P.B.: 3.1.2.6 - Zootecnia - Capitolo: 2264;

U.P.B.: 3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - Capitoli: 7457, 7459;

U.P.B.: 3.2.1.5 - Zootecnia - Capitolo: 7718;

U.P.B.: 4.1.2.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - Capitolo: 2731;

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

U.P.B.: 7.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 3417;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1201;

U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 2100;

Ministero della sanità

U.P.B.: 1.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1097;

U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1164;

U.P.B.: 3.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 1638;

U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 2102;

U.P.B.: 13.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 3592;

Ministero per i beni e le attività culturali

U.P.B.: 3.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1502, 1651;

U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 2003, 2018;

U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 2501;

U.P.B.: 6.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 3003, 3015.

- delle seguenti U.P.B., relativamente alle quali non sono ancora pervenuti alla Corte, per i capitoli indicati, i decreti di accertamento residui, ovvero in ordine ai quali non è stato definito il procedimento di controllo:

Ministero della giustizia

U.P.B.: 4.2.1.1 - Edilizia di servizio - Capitolo: 7091;

U.P.B.: 4.2.1.2 - Attrezzature e impianti - Capitolo: 7106;

U.P.B.: 4.2.1.3 - Informatica di servizio - Capitolo: 7115;

U.P.B.: 5.1.1.0 - Funzionamento - Personale - Capitoli: 1702, 1706, 1708, 1710, 1712, 1713, 1714, 1715, 1719, 1720, 1724, 1730;

- Beni e servizi - Capitoli: 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1768;
Informatica di servizio: Capitolo: 1811;
U.P.B.: 5.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - Capitoli: 1816, 1817, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1827, 1829, 1830;
U.P.B.: 5.1.4.1 - Fondi da ripartire per oneri di personale - Capitolo: 1862;
U.P.B.: 5.2.1.1 - Edilizia di servizio - Capitoli: 7121, 7122, 7124;
U.P.B.: 5.2.1.2 - Attrezzature e impianti - Capitoli: 7136, 7137;
U.P.B.: 5.2.1.3 - Beni mobili - Capitolo: 7141;
U.P.B.: 5.2.1.4 - Altri investimenti - Capitoli: 7151, 7152;
U.P.B.: 7.1.1.0 - Funzionamento - Personale - Capitoli: 2014, 2016, 2019, 2025, 2027;
Beni e servizi - Capitoli: 2061, 2064, 2066;
U.P.B.: 7.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - Capitolo: 2129;
U.P.B.: 7.2.1.1 - Edilizia di servizio - Capitoli: 7181, 7183;

Ministero della pubblica istruzione

- U.P.B.: 1.1.1.2 - Ufficio studi - Capitolo: 1254;
U.P.B.: 1.1.1.3 - Ufficio per le attività educative e formative in favore di studenti - Capitolo: 1290;
U.P.B.: 1.1.2.5 - Lotta alla droga - Capitolo: 1381;
U.P.B.: 2.1.1.1 - Uffici centrali - Capitolo: 1518;
U.P.B.: 3.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 2080, 2086, 2087, 2095;
U.P.B.: 3.2.1.3 - Attrezzature strutture scolastiche - Capitolo: 7380;
U.P.B.: 4.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 2418, 2419;
U.P.B.: 7.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitolo: 3407;
U.P.B.: 9.1.1.1 - Uffici centrali - Capitolo: 3846;
U.P.B.: 10.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 4113, 4114;
U.P.B.: 11.1.1.2 - Strutture scolastiche - Capitoli: 4418, 4419;

Ministero dell'interno

- U.P.B.: 4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - Capitoli: 1854, 1907, 1911, 1971;
U.P.B.: 7.1.3.1 - Indennità - Capitolo: 2860;

Ministero dei lavori pubblici

- U.P.B.: 2.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 1404, 1405, 1411, 1416, 1422, 1426, 1582, 1586, 1601, 1604, 1607, 1609, 1614;
U.P.B.: 2.2.1.2 - Informatica di servizio - Capitolo: 7110;
U.P.B.: 2.2.1.6 - Beni mobili - Capitolo: 7191;
U.P.B.: 3.1.1.0 - Funzionamento - Capitoli: 2124, 2134, 2201, 2202, 2203;
U.P.B.: 3.2.1.1 - Opere marittime - Capitolo: 7262;
U.P.B.: 4.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 2617;
U.P.B.: 4.1.2.2 - Manutenzione opere idrauliche - Capitolo: 2712;
U.P.B.: 4.2.1.1 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - Capitoli: 7401, 7402;
U.P.B.: 4.2.1.3 - Calamità naturali e danni bellici - Capitolo: 7482;
U.P.B.: 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - Capitoli: 7571, 7574, 7578, 7582, 7590;
U.P.B.: 6.1.1.0 - Funzionamento - Capitolo: 3565;
U.P.B.: 6.1.2.1 - Manutenzione sedi uffici statali - Capitolo: 3721;
U.P.B.: 6.1.3.2 - Altri interessi - Capitoli: 3765, 3774, 3777, 3778;
U.P.B.: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - Capitoli: 8151, 8152, 8154, 8156, 8157, 8158, 8160, 8164;